



15/04/2020

EMERGENZA COVID19, AL VIA I CERTIFICATI RILASCIATI DALLE CAMERE DI COMMERCIO

Una delle svariate problematiche di carattere giuridico sin da subito emersa a livello internazionale riguarda **la rilevanza di tale circostanza come causa di esonero da responsabilità delle obbligazioni contrattuali.**

Il tema è regolato, a livello di norma generali dagli artt. 1218, 1256, 1463 e 1464 c.c. con la formula "forza maggiore", ma in breve prevedono che il debitore sia esonerato da responsabilità qualora l'evento sia imputabile (e cioè eventi straordinari, imprevedibili ed inevitabili).

Da un punto di vista probatorio, è onere del debitore, al quale il creditore abbia corrisposto, di provare la sopravvenuta di adempiere derivante da causa a lui non imputabile.

L'art. 91 Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18 (art. 91) dispone che "il rispetto delle prescrizioni è sempre considerato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1256 c.c. del debitore".

A questo riguardo, sono opportune alcune precisazioni:

- a) il legislatore ha limitato la rilevanza quale "forza maggiore" ex art. 1218 c.c. al caso di all'evento epidemico nel suo complesso;
- b) tali restrizioni non costituiscono **automaticamente ipotesi ex lege di forza maggiore**;
- c) deve comunque esservi un nesso di causalità tra rispetto delle prescrizioni e mancato adempimento.

Il ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato alle Camere di Commercio

certificazioni per l'estero – **il compito di rilasciare alle imprese che ne fanno richieste dichiarazioni delle stesse imprese in merito alla sussistenza di cause di forza n**

Le Camere di Commercio possono attestare di aver ricevuto dall'impresa richiedente u
disposte dalle Autorità di governo, l'impresa stessa afferma di non aver potuto, a r
contrattualmente previsti) agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per mc
aziendale.

La decisione del MISE fa seguito alla richiesta di Confindustria di favorire, in linea con le
Stati membri dell'UE (es. Austria), il rilascio di certificati di forza maggiore da parte delle

Unioncamere provvederà a diffondere presso le Camere di commercio uno schema di dic
il momento le singole Camere di Commercio si stanno muovendo autonomamente ad es
Cuneo e Parma hanno attivato delle piattaforme on-line per il servizio.

Di seguito il link della camera di Commercio di Parma che ha predisposto in lin
<http://www.pr.camcom.it/news-eventi/attestazioni-della-camera-di-commercio-sulla-suss>

**E' necessario però evidenziare che (per lo meno a giudicare dai modelli che
certificati emessi dalle Camere di Commercio, contengono un "disclaimer"
Commercio non ha potuto verificare la veridicità delle informazioni fornite dall**

Il valore probatorio di tali certificazioni non deve quindi essere sopravvalutato e perm
prove pertinenti che possono includere restrizioni di viaggio, ordini di quarantena, opera
di funzionamento ad hoc, disponibilità di manodopera alternativa.

Avv. Marco Lenti

Studio Legale Mordiglia

Genova Via XX Settembre, 14/17 - Tel. 010 586841

Milano Via Agnello, 6/1 - Tel. 02 36576390

Venezia San Polo 720 - Tel. 041 2412865